

(N. 1419-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 marzo 1956 (V. Stampato N. 1979)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1956

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 1956

Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di Borsa.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione che, per incarico della Commissione finanze e tesoro del Senato, ebbi l'onore di presentare il 22 luglio 1954 sul disegno di legge dal titolo « Modifica alle tasse sui contratti di borsa » venne illustrata l'opportunità di delegare al Governo l'opera di revisione, coordinamento e di integrazione delle norme tributarie vigenti in materia le quali, per la loro frammentarietà dovuta al modificarsi dei termini, valori ecc.

erano state oggetto dal 1913 in poi di ben otto provvedimenti legislativi.

La delega stessa da esercitarsi con l'assistenza di apposita commissione parlamentare, venne precisamente formulata secondo i canoni costituzionali, con l'indicazione cioè dell'oggetto e del termine di validità, fissato in un anno a decorrere dalla pubblicazione della legge surricordata.

Tale termine è venuto però a scadere il 12 dicembre scorso senza che il provvedimento delegato sia stato emesso e ciò non per volontà o deficienza dell'Amministrazione finanziaria ma perchè, avendo il Parlamento nel frattempo approvato le « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » prevedenti, fra l'altro, l'impiego obbligatorio, a partire dal 1° luglio 1956, di foglietti bollati predisposti secondo appositi moduli e sottoposti a determinati controlli e formalità per le operazioni a termine o di riporto su titoli compiute dagli agenti di cam-

bio, commissionari di borsa, ecc., è apparso opportuno di adeguare la scadenza del primo provvedimento con quella del secondo così da evitare inutili spese ed ottenere una soddisfacente soluzione in relazione ai fini delle due norme legislative.

Da ciò deriva il presente disegno di legge che proroga al 30 giugno 1956 la scadenza della delega espressa dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, disegno del quale viene proposta l'approvazione.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956.

Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso articolo 5 della legge predetta.